

L A R E G I A

COMMISSIONE CAMERALE

ATesa la soppressione delle Magistrature alle quali era appoggiato l'argomento delle prove di fortuna, ed Avaree di Navi, e Mercanzie devoluto ora all'ispezioni del Dipartimento al Commercio, ed affinchè in articolo così interessante gli oggetti della Mercatura non abbiano a mancare le norme necessarie alle direzioni de' Negozianti, e de' Navigatori tanto Sudditi come Esteri, oltre a quanto viene stabilito nel vegliante Codice di Marina, la Regia Commissione Camerale con approvazione del Regio Governo prescrive le seguenti Discipline.

I. Qualunque Capitano, o Patrone di Bastimento, tanto Suddito come Estero, che approdasse in questo Porto, e volesse notificare il Testimoniale, o sia prova di fortuna del suo Viaggio, sarà tenuto di appuntarla presso questo Regio Supremo Tribunale di Sanità nell'atto di costituirsi, ovvero nel termine di 24. ore successive.

II. L'estesa del Testimoniale, o prova di fortuna perchè sia valida, e legale non potrà esser differita dalli Capitani, o Patroni
ol-